




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3491

Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina

(Conversione in legge del DL 14/2022)

N. 422 – 8 marzo 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3491

Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina

(Conversione in legge del DL 14/2022)

N. 422 – 8 marzo 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

| | |
|--|----------|
| PREMESSA | 3 |
| VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI | 4 |
| ARTICOLO 1 | 4 |
| PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE AL POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI DELLA NATO | 4 |
| ARTICOLO 2 | 7 |
| CESSIONE DI MEZZI ED EQUIPAGGIAMENTI MILITARI NON LETALI DI PROTEZIONE | 7 |
| ARTICOLO 3 | 9 |
| SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA O DI COOPERAZIONE IN FAVORE DELL'UCRAINA | 9 |
| ARTICOLO 4 | 10 |
| DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE ALL'ESTERO | 10 |
| ARTICOLO 5 | 12 |
| DISPOSIZIONI URGENTI PER L'UNITÀ DI CRISI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 12 |
| ARTICOLO 6 | 14 |
| DISPOSIZIONI FINANZIARIE | 14 |

Informazioni sul provvedimento

| | |
|---|--|
| A.C. | 3491 |
| Titolo: | Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina |
| Iniziativa: | governativa |
| Iter al Senato | no |
| Relazione tecnica (RT): | presente |
| Relatori per la Commissione di merito: | Quartapelle Procopio, per la III Commissione; Aresta, per la IV Commissione |
| Gruppi: | PD M5S |
| Commissioni competenti: | III (Affari esteri) e IV (Difesa) |

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, corredata di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari: con riferimento all'articolo 2, una serie di schede allegate alla relazione tecnica forniscono gli elementi di dettaglio della quantificazione degli oneri. Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Si evidenzia che in pendenza dell'esame del presente decreto-legge (cd. "decreto Ucraina"), è stato pubblicato un secondo decreto-legge concernente la crisi in Ucraina, il DL n. 16 del 28 febbraio 2022 (GU del 28 febbraio 2022, cd. "decreto Ucraina bis"): nel corso della seduta del 1° marzo 2022, in sede referente, il rappresentante del Governo ha prospettato la "confluenza" del decreto "Ucraina bis" sul decreto "Ucraina": nel presente dossier si darà dunque conto, ove necessario, delle interazioni del secondo decreto-legge sulle norme recate dal decreto-legge ora all'esame.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO

La norma autorizza, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF) (comma 1), nonché, per il 2022, la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi NATO (comma 2):

- dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (comma 2, lett. a));
- dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (comma 2, lett. b));
- presenza in Lettonia (*Enhanced Forward Presence*) (comma 2, lett. c));
- *Air Policing* per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (comma 2, lett. d)).

Viene, altresì, disposto il rinvio all'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge n. 145/2016 recanti le norme in materia di personale, penale e contabile ordinariamente applicate alle missioni internazionali (comma 3).

Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 86.129.645 per il 2022 e per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 67.451.608 per il 2022 e di euro 21.000.000 per il 2023 (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto | | |
|---|---------------------------|------|------|------------|------|------|---------------------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | |
| Iniziativa NATO VJTF – spese personale (comma 1) | 23,0 | | | 23,0 | | | 23,0 | | |
| Iniziativa NATO VJTF – oneri funzionamento (comma 1) | 48,1 | | | 48,1 | | | 48,1 | | |
| Iniziativa NATO VJTF – oneri <i>una tantum</i> (comma 1) | 15,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | | |
| Sorveglianza dello spazio aereo NATO – spese personale (comma 2, lett. a)) | 0,6 | | | 0,6 | | | 0,6 | | |
| Sorveglianza dello spazio aereo NATO – oneri funzionamento (comma 2, lett. a)) | 2,4 | | | 2,4 | | | 2,4 | | |
| Sorveglianza dello spazio aereo NATO – oneri <i>una tantum</i> (comma 2, lett. a)) | 0,3 | | | 0,3 | | | 0,3 | | |
| Sorveglianza navale nell'area sud della NATO – spese personale (comma 2, lett. b)) | 3,2 | | | 3,2 | | | 3,2 | | |
| Sorveglianza navale nell'area sud della NATO – oneri funzionamento (comma 2, lett. b)) | 10,0 | 4,0 | | 10,0 | 4,0 | | 10,0 | 4,0 | |
| Sorveglianza navale nell'area sud della NATO – oneri <i>una tantum</i> (comma 2, lett. b)) | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | |
| Presenza in Lettonia (<i>Enhanced Forward Presence</i>) - spese personale (comma 2, lett. c)) | 8,6 | | | 8,6 | | | 8,6 | | |
| Presenza in Lettonia (<i>Enhanced Forward Presence</i>) – oneri funzionamento (comma 2, lett. c)) | 9,6 | 6,0 | | 9,6 | 6,0 | | 9,6 | 6,0 | |
| Presenza in Lettonia (<i>Enhanced Forward Presence</i>) – oneri <i>una tantum</i> (comma 2, lett. c)) | 6,0 | | | 6,0 | | | 6,0 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|--|------|------|--|------|------|--|
| Sorveglianza spazio aereo NATO (<i>Air Policing</i>) – spese personale (comma 2, lett. d)) | 4,2 | | | 4,2 | | | 4,2 | | |
| Sorveglianza spazio aereo NATO (<i>Air Policing</i>) – oneri funzionamento (comma 2, lett. d)) | 21,0 | 11,0 | | 21,0 | 11,0 | | 21,0 | 11,0 | |
| Sorveglianza spazio aereo NATO (<i>Air Policing</i>) – oneri <i>una tantum</i> (comma 2, lett. d)) | 1,0 | | | 0,6 | | | 0,6 | | |
| Maggiori entrate fiscali e contributive | | | | | | | | | |
| Iniziativa NATO VJTF – spese di personale – effetti riflessi (comma 1) | | | | 11,1 | | | 11,1 | | |
| Sorveglianza dello spazio aereo NATO – spese personale - effetti riflessi (comma 2, lett. a)) | | | | 0,3 | | | 0,3 | | |
| Sorveglianza navale nell’area sud della NATO – spese di personale – effetti riflessi (comma 2, lett. b)) | | | | 1,5 | | | 1,5 | | |
| Presenza in Lettonia (<i>Enhanced Forward Presence</i>) - spese di personale – effetti riflessi (comma 2, lett. c)) | | | | 4,2 | | | 4,2 | | |
| Sorveglianza spazio aereo NA (<i>Air Policing</i>) – spese di personale – effetti riflessi (comma 2, lett. d)) | | | | 2,1 | | | 2,1 | | |

La relazione tecnica afferma che l'articolo 1 comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica pari a euro 153.581.253 per il 2022 e a euro 21.000.000 per il 2023.

Con riguardo al comma 1 viene precisato che l'importo autorizzato (euro 86.129.645 per il 2022 per la partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO sul fianco est dell'Alleanza denominato *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF) per un periodo con termine 30 settembre 2022) costituisce limite massimo di spesa.

L'importo autorizzato viene ripartito nelle seguenti componenti:

- euro 22.985.564 - spese di personale. Impiego massimo di 1.350 unità (consistenza media in teatro di 588 unità);
- euro 48.144.081 – spese di funzionamento. Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari (77 mezzi terrestri, 2 unità navali e 5 aeromobili), etc.;
- euro 15.000.000 – oneri *una tantum* (trasporto con vettori militari, acquisto materiali/equipaggiamenti speciali, adeguamento DOS, flussi satellitari, etc.)

Nell'ambito della generale autorizzazione di spesa relativa al comma 2 (euro 67.451.608 per il 2022 ed euro 21.000.000 per il 2023) la relazione tecnica riferisce che con riguardo al comma 2, lett. a) (sorveglianza spazio aereo dell'area sud-orientale dell'Alleanza per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022) è prevista una spesa di euro 3.264.360 per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022. Viene, altresì, precisato che tale disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa.

Il suddetto importo viene ripartito nelle seguenti componenti:

- euro 588.283 - spese di personale. Impiego massimo di 5 unità;
- euro 2.376.077 – spese di funzionamento. Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari (2 aeromobili), etc.;
- euro 300.000 – oneri *una tantum* (Approntamento in patria, addestramento preimpiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali/equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, etc.)

Con riferimento al comma 2, lett. b) (sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022) è prevista una spesa di euro 17.690.219, di cui euro 4.000.000 per obbligazioni esigibili nel 2023. Viene, altresì, precisato che tale disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa.

Tale importo viene ripartito nelle seguenti componenti:

- euro 3.164.549 - spese di personale. Impiego massimo di 235 unità (consistenza media in teatro di 118 unità);
- euro 14.025.670 – spese di funzionamento. Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari (2 unità navali e 1 aeromobile), etc.;
- euro 500.000 – oneri *una tantum* (Approntamento in patria, addestramento preimpiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali/equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, etc.).

Con riferimento al comma 2, lett. c) [potenziamento presenza della NATO in Lettonia (*Enhanced Forward Presence*) per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022], è prevista una spesa di euro 30.229.104, di cui euro 6.000.000 per obbligazioni esigibili nel 2023. Viene, altresì, precisato che tale disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa.

Tale importo viene ripartito nelle seguenti componenti:

- euro 8.607.853 - spese di personale. Impiego massimo di 250 unità (consistenza media in teatro di 244 unità);
- euro 15.611.251 – spese di funzionamento. Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari (139 mezzi terrestri), etc.;
- euro 6.010.000 – oneri *una tantum* (Approntamento in patria, addestramento preimpiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali/equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, etc.).

Con riferimento al comma 2, lett. d) (attività di *Air Policing* della NATO per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022) è prevista una spesa di euro 37.267.925, di cui euro 11.000.000 per obbligazioni esigibili nel 2023. Viene, altresì, precisato che tale disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa.

Tale importo viene ripartito nelle seguenti componenti:

- euro 4.231.424 - spese di personale. Impiego massimo di 130 unità (consistenza media in teatro di 119 unità);
- euro 32.436.501 – spese di funzionamento. Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari (12 aeromobili), etc.;
- euro 600.000 – oneri *una tantum* (Approntamento in patria, addestramento preimpiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali/equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, etc.).

Per la consultazione dei dati e degli elementi di valutazione complessivi relativi ai suddetti importi si rinvia alle schede che corredano la relazione tecnica. Si evidenzia, inoltre, che dette schede, con specifico riferimento alle spese di personale, forniscono, altresì, i dati e i parametri (numero di unità di personale militare impiegato ripartito per gradi, relativi

trattamenti economici di missione, di impiego operativo e compenso forfettario d'impiego) di quantificazione degli importi autorizzati dai commi 1 e 2. Anche in tal caso per la loro consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

In diversi punti, le schede riportano l'avvertenza che, nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vengono quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2: si evidenzia peraltro che tali tabelle non risultano reperibili nelle schede medesime.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 4) autorizza le spese di euro 86.129.645 ed euro 67.451.608 per il 2022, nonché di euro 21.000.000 per il 2023 per consentire la partecipazione di personale militare al potenziamento di specifici dispositivi di difesa collettiva della NATO in relazione alla crisi in atto in Ucraina. Al riguardo, pur considerato che la relazione tecnica conferma che tali importi costituiscono limite massimo di spesa e preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla stessa che ne consentono la complessiva verifica con riferimento alle componenti di spesa di personale, appare opportuno acquisire i dati sottostanti la stima delle spese di funzionamento e di quelle *una tantum* in merito alle quali la relazione tecnica si limita a indicare l'incidenza di costo delle relative componenti.

ARTICOLO 2

Cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali di protezione

La norma autorizza per il 2022 la spesa di euro 12.000.000 per la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell'Ucraina (comma 1).

Si rammenta che dopo l'entrata in vigore del decreto-legge ora in esame ("DL Ucraina") è entrato in vigore il DL n. 16 del 2022 ("DL Ucraina bis", AC 3492). L'articolo 1 del DL "Ucraina bis" autorizza, fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni attuative, e demanda a uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, la definizione dell'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della predetta cessione nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile. Alla disposizione non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica, infatti afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto i materiali e

mezzi oggetto di cessione sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto | | |
|--|---------------------------|------|------|------------|------|------|---------------------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | |
| Cessione a titolo gratuito di mezzi e equipaggiamenti non letali all'Ucraina (comma 1) | 12,0 | | | 12,0 | | | 12,0 | | |

La relazione tecnica riferisce che la disposizione comporta oneri (euro 12.000.000 per il 2022) solo come limite massimo di spesa. Viene precisato, altresì, che trattasi di oneri *una tantum* per la cui quantificazione sono stati presi a riferimento i costi necessari per acquisire dal commercio il materiale non disponibile in ambito difesa, il valore dei beni già nelle disponibilità della difesa, che dovrà essere ristorato ai relativi *provider* e le spese di trasporto del materiale.

La relazione tecnica precisa che la suddetta spesa si riferisce agli interventi sintetizzati nella tabella riportata a seguire.

(euro)

| Tipologia | | Quantità | Costo unitario | Totale |
|--|---|----------|----------------|-------------------|
| Materiali counter IED | Metal Detector per sottosuolo | 600 | 10.880 | 6.528.000 |
| | Metal Detector portatile | 1.000 | 804 | 804.000 |
| | Metal Detector rivelatore gamma integrato | 5 | 2.400 | 12.000 |
| | Rivelatore di radiazioni gamma per macchina radiogena | 5 | 15.700 | 78.500 |
| | Ema-4 <i>liquid explosive detection system</i> | 5 | 41.100 | 205.500 |
| | Metal detector manuale completo di rivelatore di radiazioni gamma | 5 | 800 | 4.000 |
| | Analizzatore di scarpe per metalli ed esplosivi | 5 | 73.600 | 368.000 |
| Elmetti e Giubbotti antiproiettile (GAP) | | | | 1.000.000 |
| Trasporti | | | | 3.000.000 |
| Totale | | | | 12.000.000 |

Le schede allegate alla relazione tecnica riportano l'avvertenza che, nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vengono quantificati ed

evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2: si evidenzia che tali tabelle non risultano reperibili nelle schede medesime.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l'onere recato dalla disposizione (autorizzazione di spesa di euro 12.000.000 per il 2022 per la cessione a titolo gratuito all'Ucraina di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali) appare configurato come limite massimo di spesa, come peraltro confermato anche dalla relazione tecnica. Si prende, altresì, atto dei dati e degli elementi di quantificazione a tale riguardo forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 3

Semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina

Le norme consentono, limitatamente agli interventi di assistenza o di cooperazione in favore delle autorità e della popolazione dell'Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di procedere in deroga alla legge n. 125/2014¹ e a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011², nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Gli interventi previsti dal presente articolo sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Vice Ministro delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 125/2014, in base al quale il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale conferisce la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice Ministro che viene invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali siano trattate materie che comunque possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione in esame ha carattere ordinamentale in quanto semplifica le procedure di approvazione e attuazione degli interventi di assistenza o di cooperazione a favore delle autorità o della popolazione ucraina e pertanto non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

¹ Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

² Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136/2010.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame hanno carattere ordinamentale in quanto intervengono sui profili procedurali della cooperazione internazionale, limitatamente alla crisi ucraina e all'anno 2022, e sotto questo riguardo non si formulano osservazioni. Tenuto comunque conto che la norma consente di derogare a tutte le disposizioni di legge (eccetto quelle penali, antimafia e di derivazione unionale), si osserva che risulterebbe consentita la deroga alle norme poste in materia di finanza pubblica: circa gli effetti, anche di carattere indiretto, che potrebbero derivare da tali deroghe, sarebbe comunque utile acquisire ulteriori elementi informativi dal Governo.

ARTICOLO 4

Disposizioni per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero

La norma incrementa di 10 milioni di euro per il 2022 la dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria. Nei limiti di tale importo il Ministero degli affari esteri (MAECI) è autorizzato a provvedere alle spese per il vitto e per l'alloggio del personale e dei cittadini che, per ragioni di sicurezza, sono alloggiati in locali indicati dall'amministrazione degli affari esteri (comma 1).

Il suddetto incremento è disposto ai fini del potenziamento della protezione degli uffici all'estero e del relativo personale e degli interventi a tutela di cittadini e interessi italiani realizzati dai medesimi uffici.

Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2022 per l'invio di 10 militari dell'Arma dei carabinieri³ a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio. Ai predetti militari si applica il trattamento economico (assegni e indennità) previsto per il personale MAECI in servizio all'estero di cui all'art. 170, quinto comma, del DPR n. 18/1967. Nelle more dell'istituzione dei posti di organico il MAECI è autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

³ Ai sensi dell'art. 158 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare –COM).

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziario | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto | | |
|--|----------------------------|------|------|------------|------|------|---------------------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | |
| Potenziamento Uffici all'estero di prima categoria (comma 1) | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | |
| Invio di 10 militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli Uffici all'estero maggiormente esposti - spese di personale (comma 2) | 0,7 | | | 0,7 | | | 0,7 | | |
| Invio di 10 militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli Uffici all'estero maggiormente esposti - spese trasferimento/viaggio (comma 2) | 0,3 | | | 0,3 | | | 0,3 | | |
| Maggiori entrate fiscali e contributive | | | | | | | | | |
| Invio di 10 militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli Uffici all'estero maggiormente esposti - spese di personale - effetti riflessi (comma 2) | | | | 0,1 | | | 0,1 | | |

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 1 e precisa che la relativa autorizzazione di spesa è espressamente formulata come un tetto di spesa e non comporta pertanto oneri maggiori rispetto a quelli espressamente quantificati dalla disposizione normativa.

Con riguardo al comma 2 viene evidenziato che si prevede di inviare un ufficiale e 9 carabinieri o appuntati. Gli oneri finanziari sono stati quantificati sulla base del costo medio annuo dei posti funzione attualmente previsti per i militari dell'arma dei carabinieri in servizio presso l'Ambasciata d'Italia a Kiev, pari rispettivamente a 115.921 euro per il grado di Ufficiale e a 69.883 euro per il grado di appuntato, comprensivi delle indennità di servizio estero, maggiorazioni per abitazione, e delle ritenute erariali, previdenziali e a carico dell'amministrazione. Il viaggio di trasferimento è organizzato direttamente dall'amministrazione. Considerate le particolari situazioni in cui avvengono i trasferimenti in questione, si rende necessario prevedere uno stanziamento che, a titolo prudenziale, è quantificabile in 255.584 euro. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma. Gli oneri della disposizione sono essere sintetizzati in una tabella riportata a seguire.

(euro)

| Personale | | Trattamento di servizio all'estero | | | | | Viaggi | Onere unitario | Onere totale |
|-----------|---------|------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Ufficiali | App/Car | ISE netta | Ritenute erariali. | Ritenute Prev. | Ritenute a carico Amm. | Magg. alloggio | | | |
| 1 | | 80.944 | 9.326 | 2.184 | 5.777 | 17.690 | | 115.921 | 115.921 |
| | 9 | 49.647 | 4.609 | 1.326 | 3.508 | 10.742 | | 69.833 | 628.495 |
| | | 130.591 | 13.935 | 3.511 | 9.285 | 28.432 | 255.584 | | 255.584 |
| | | | | | | | | | 1.000.000 |

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al comma 1, pur considerato che il relativo onere, come peraltro confermato dalla relazione tecnica, appare limitato all'entità del disposto incremento della dotazione finanziaria degli Uffici di rappresentanza all'estero di prima categoria (euro 10.000.000 per il 2022), appare opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti la stima del medesimo, che non appaiono desumibili né dal testo né dalla relazione tecnica, al fine di poter verificare la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della misura: ciò anche in considerazione del fatto che il relativo onere potrebbe risultare non pienamente comprimibile entro le risorse effettivamente disponibili.

Si ricorda che, come espressamente disposto dalla norma, nei limiti del suddetto importo il MAECI dovrà provvedere alle spese per vitto e all'alloggio del personale e dei cittadini che, per ragioni di sicurezza, sono alloggiati nei locali dei medesimi Uffici di rappresentanza.

Non si formulano osservazioni in merito all'importo recato dall'autorizzazione di spesa di cui al **comma 2** (1 milione di euro per il 2022 per l'invio di 10 militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli Uffici di rappresentanza all'estero) che appare verificabile alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.

Gli effetti indotti di carattere tributario e contributivo, appaiono in proporzione minori di quelli usualmente considerati: in proposito, non si formulano osservazioni tenuto conto che si tratta di voci di entrata che, a consuntivo, potrebbero risultare maggiori rispetto alle stime.

ARTICOLO 5

Disposizioni urgenti per l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Le norme autorizzano la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per il potenziamento delle attività realizzate dall'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza (comma 1).

Viene incrementata di euro 100.000 per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del D.L. n. 90/2005⁴, relativa al funzionamento dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri (comma 2).

L'articolo 9 del D.L. n. 90/2005, che reca un'autorizzazione di spesa più volte integrata, disciplina la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale dell'Unità a fronte delle prestazioni rese per

⁴ Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza all'estero.

Infine, si prevede che per l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i termini di cui all'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 183/2020⁵ sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023 (comma 3).

Tali termini si riferiscono al divieto alle pubbliche amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi a decorrere dal 31 dicembre 2022, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il al 31 marzo 2023. Alla disposizione oggetto di proroga non sono ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che al comma 1 si prevede lo stanziamento aggiuntivo di 1 milione di euro per l'anno 2022 ad incremento del capitolo 1156 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare l'attività di assistenza che la struttura fornisce ai connazionali coinvolti in situazioni di emergenza. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma.

Al successivo comma 2, si incrementa lo stanziamento previsto dalla norma richiamata sul capitolo 1121, piano gestionale 6, riguardante i compensi onnicomprensivi al personale dell'Unità di Crisi a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi e assistenza ai connazionali in occasione di gravi emergenze all'estero quali pandemie ed emergenze sanitarie, attentati terroristici, catastrofi naturali, eventi bellici, tensioni socio-politiche, evacuazioni. Si prevede con tale somma di incrementare il personale impiegato presso l'Unità di crisi di due unità e di incrementare del 10% circa le indennità erogate al personale già in servizio.

Infine, la RT evidenzia il carattere ordinamentale del comma 3 che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, sul comma 1 non vi sono osservazioni dal momento che la disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa.

Con riferimento al comma 2, che incrementa di euro 100.000 per il 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 del D.L. n. 90/2005, che disciplina la corresponsione di compensi

⁵ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

onnicomprensivi in favore del personale della Unità di crisi del MAECI, si evidenzia che, in base a quanto riferito dalla relazione tecnica, tale somma è finalizzata ad integrare di 2 unità il personale impiegato presso medesima l'Unità e ad aumentare del 10% circa le indennità erogate al personale già in servizio.

Tanto premesso, al fine di verificare la congruità dell'importo stanziato rispetto alle finalità della norma evidenziate dalla relazione tecnica, appare opportuno che vengano forniti ulteriori dati ed elementi relativi al previgente regime indennitario in godimento al personale dell'Unità di crisi e all'entità del personale impiegato presso la medesima struttura del MAECI.

Si evidenzia che in base a quanto desumibile dal sito del MAECI l'Unità di crisi è formata da un nucleo di circa 30 persone⁶.

Infine, per quanto concerne il comma 3, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita a prorogare il termine fino al quale resta consentito agli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di rilasciare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Al riguardo si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria di tale disposizione. Si evidenzia, altresì, che alla norma oggetto di proroga non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 6

Disposizioni finanziarie

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1, lettere da *a*) a *d*), dell'articolo 6 indica le modalità tramite cui si fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a euro 177.681.253 per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023. In particolare, ai predetti oneri si provvede:

⁶ https://www.esteri.it/it/unita_crisi/

- quanto a 165.681.253 euro per l'anno 2022 e a 21.000.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145 [lettera *a*];
- quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [lettera *b*];
- quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalla restituzione da parte delle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario [lettera *c*];
- quanto a 19.355.333 euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 2 [lettera *d*].

In merito alla prima modalità di copertura, si rileva che il Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali risulta iscritto nel capitolo 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione – relativamente alle annualità interessate dalla disposizione in commento - pari a euro 1.397.500.000 per il 2022 e a euro 1.700.000.000 per il 2023⁷.

In proposito, si segnala preliminarmente che - sulla base di una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - in riferimento all'anno 2022 dal predetto importo risulta già essere stata scomputata, in corrispondenza della data di emanazione del presente decreto-legge, una somma equivalente a quella indicata dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*).

⁷ Si rammenta che, in base al comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 145 del 2016, la dotazione del Fondo è stabilita annualmente dalla legge di stabilità ovvero da appositi provvedimenti legislativi.

Tanto premesso, appare comunque necessario acquisire, da un lato, un chiarimento da parte del Governo in ordine alla sussistenza delle risorse previste a copertura anche per l'anno 2023, dall'altro, una rassicurazione volta ad escludere che la riduzione del Fondo in parola possa pregiudicare il corretto adempimento delle missioni internazionali già autorizzate a valere sulle risorse del Fondo medesimo, in applicazione - da ultimo - del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la ripartizione del Fondo stesso per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021⁸. Si rammenta infatti che, come evidenziato nella relazione tecnica allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quota parte degli oneri connessi alle missioni autorizzate per l'anno 2021, nella misura di 280 milioni di euro, è stata imputata - ai sensi della disciplina contabile di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009⁹ - all'esercizio 2022, in funzione della esigibilità delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi, anziché in base all'impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.

In tale quadro, inoltre, essendo lo stanziamento del Fondo in esame per il vigente triennio 2022-2024 parametrato in funzione anche delle presumibili esigenze di fabbisogno connesse alle missioni internazionali cui si prevede partecipi il nostro Paese, appare utile acquisire elementi di informazione da parte del Governo circa l'eventualità che il Fondo stesso, alla luce dei nuovi impegni assunti a seguito del conflitto russo-ucraino, debba essere oggetto in corso d'anno di uno specifico rifinanziamento attraverso l'adozione di appositi provvedimenti legislativi.

In merito alla seconda modalità di copertura, si rileva che l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha istituito il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero

⁸ Sullo schema del predetto decreto (atto del Governo n. 315), sul quale la V Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso, nella seduta del 23 novembre 2021, un parere favorevole.

⁹ Tale disposizione prevede, in particolare, che, con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili.

dell'economia e delle finanze). Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, emerge che il citato Fondo risulta capiente, posto che esso presenta una disponibilità pari a circa 70,4 milioni di euro per l'anno 2022.

In merito alla terza modalità di copertura, si ricorda che la Commissione Bilancio, durante la legislatura in corso, ha espresso parere favorevole su tre schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, recanti la ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione¹⁰ autorizzati fino al 2020, tra i quali era compresa la missione internazionale NATO *Resolute Support Mission* ed EUPOL Afghanistan.

Al riguardo, al fine di consentire il controllo in sede parlamentare sulla congruità della copertura in esame, si rileva la necessità di acquisire dal Governo chiarimenti sull'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla restituzione, da parte delle competenti organizzazioni internazionali, dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane, nonché assicurazioni sull'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e sulla circostanza che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere su tali risorse.

In merito alla quarta modalità di copertura, si rileva preliminarmente che essa si rende necessaria a causa dei minori effetti di copertura che comporta, in termini di indebitamento netto e fabbisogno rispetto a quanto invece registrato sul saldo netto da finanziare, la riduzione del Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, disposta dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6. In particolare, le maggiori entrate utilizzate

¹⁰ Rispettivamente nella seduta del 5 febbraio 2019 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 (Atto del Governo n. 69); del 14 novembre 2019 per l'anno 2019 (Atto del Governo n. 104) e del 9 dicembre 2020 per l'anno 2020 (Atto n. 219). Nell'atto del Governo n. 315, recante ripartizione delle risorse per il finanziamento delle missioni e degli interventi indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, come modificata dalla deliberazione del 2 settembre 2021, si precisa che l'evoluzione della situazione in Afghanistan nel corso del mese di agosto 2021 rende necessario riorientare le risorse previste dalla scheda n. 52 di cui alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, originariamente destinate alla prosecuzione della partecipazione italiana ai fondi fiduciari internazionali approntati a partire dal 2012 per il sostegno dello sviluppo di un'autonoma capacità di difesa e sicurezza dello Stato afgano.

a compensazione di tali minori effetti, indicate alla successiva lettera *d*), consistono negli effetti indotti di maggior gettito tributario e contributivo, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, correlati alle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, volte ad autorizzare incrementi nelle spese di personale. Tanto premesso, si prende atto della complessiva corrispondenza, sotto il profilo quantitativo, tra le predette maggiori entrate utilizzate a copertura e gli effetti riflessi ascritti a ciascuna delle citate disposizioni, come evidenziati nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica.

A tale ultimo proposito peraltro, poiché - come testé detto - dal citato prospetto riepilogativo sembrerebbe emergere una piena equivalenza tra le maggiori entrate in termini di fabbisogno e indebitamento netto, da un lato, e le risorse indicate alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6, andrebbe valutata l'opportunità di espungere dal testo il riferimento all'utilizzo di "quota parte" delle predette maggiori entrate. Sul punto, appare tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo.

Infine i commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, che entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento della spesa quantificata nella relazione tecnica e che il Ministro stesso sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Trattandosi di disposizioni di natura meramente contabile, non si hanno al riguardo osservazioni da formulare.